



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio  
e-mail territorio@comune.novi.mo.it

Sportello Unico per l'Edilizia  
Prot. Gen. N. \_\_\_\_\_

Novi di Modena 12.06.2008

**A tutti i tecnici operanti sul territorio**

*L'originale firmato e protocollato è depositato  
agli atti del Comune presso lo Sportello Unico  
per l'Edilizia*

Oggetto:	<b>D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – NUOVI ADEMPIMENTI</b>
----------	---

**Il 15/05/2008** è entrato in vigore il **D.LGS. 9/04/2008 n.81<sup>1</sup>**, "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3/08/2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Questo decreto contiene novità in materia di documentazione da presentare da parte delle imprese esecutrici, nell'ambito di cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, che rientrano nell'ambito di un percorso volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In particolare, il **comma 9 dell'art. 90** precisa che il **committente**, o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

*a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11 (lavori privati), l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, si considera soddisfatto con la presentazione, da parte delle imprese, del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti nell'allegato XVII;*

*b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; nel caso di cui al comma 11 (lavori privati), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la presentazione, da parte delle imprese, del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;*

*c) trasmette all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.*

## **OBBLIGO DI FORNIRE DOCUMENTI RELATIVI ALL'IMPRESA ESECUTRICE:**

L'articolo 90 pone a carico del titolare di un titolo abilitativo edilizio (committente o responsabile dei lavori), l'obbligo di trasmettere all'amministrazione competente (il Comune) i documenti relativi all'impresa che realizza l'intervento edilizio ed **estende tale obbligo anche ai lavoratori autonomi**.

Insieme alla comunicazione del **nominativo del soggetto** che esegue i lavori, va quindi presentata la **documentazione di cui alle lettere a) e b)** del comma 9 dell'art. 90 citato, **in relazione a ciascuna impresa o lavoratore autonomo**.

<sup>1</sup> Il D.LGS 81/2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 ed entrato in vigore 15 giorni dopo, quindi il 15/05/2008.



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789123

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio  
e-mail [territorio@comune.novi.mo.it](mailto:territorio@comune.novi.mo.it)

Documentazione da produrre:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (**nuovo adempimento**);
2. documento unico di regolarità contributiva (DURC);
3. autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
4. autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell'Allegato XVII del D.LGS.81/2008 (**nuovo adempimento**).

Per quanto riguarda i procedimenti edilizi di cui allo Sportello Unico per l'Edilizia il nome e i documenti relativi all'impresa vanno comunicati, **contestualmente alla presentazione della comunicazione di inizio lavori per il permesso di costruire, o contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività (DIA).**

## LAVORI IN ECONOMIA:

Per quanto riguarda i "lavori in economia", l'art. 90 del D.Lgs.81/2008 prescrive espressamente **l'obbligo di fornire tutti i documenti relativi alle imprese, compreso il DURC, anche in caso di lavori eseguiti in economia** mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, **oppure di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.**

A questo proposito, si ribadisce che non devono essere presentate comunicazioni di inizio lavori per il permesso di costruire indicando che i lavori vengono realizzati "in economia". Queste comunicazioni vanno sempre presentate indicando il nominativo dell'impresa, completo di tutti i documenti di legge.

Per quanto riguarda la **DIA**, i privati, sotto la propria responsabilità, nel caso in cui intendano realizzare lavori in economia, possono riservarsi di indicare i nominativi di quelle ditte che eseguiranno le singole lavorazioni e che non sono ancora note al momento della presentazione della DIA stessa. In questo caso è il titolare della DIA che ha l'obbligo di produrre, prima dell'effettivo inizio dei lavori, tutti i documenti relativi alle singole imprese, non espressamente individuate al momento della presentazione della DIA stessa.

## SANZIONI

**L'art. 90, comma 9, lett. c), del D.LGS.80/2008 stabilisce l'obbligo di sospendere l'efficacia del titolo abilitativo edilizio nel caso in cui non siano stati presentati i documenti richiesti relativi all'impresa.**

Questi documenti vanno presentati anche nel caso di variazione dell'impresa esecutrice, cioè quando il cantiere abbia inizio con una impresa, poi, nel corso dei lavori, ne subentri una nuova.

Di conseguenza, qualora nel corso di verifiche, venga accertata la carenza dei documenti relativi all'impresa, si procederà ad emanare **il provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo**, ai sensi della norma citata.

Si precisa che il modulo "Organico costruttore" verrà sostituito dal modulo "Dichiarazioni impresa" già predisposto in base alle modifiche normative anzidette.

Ritenendo di aver fatto cosa utile, a disposizione per chiarimenti, cordialmente,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Arch. Mara Pivetti